

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

L'anno DuemilaDiciasette, il giorno Uno del mese di Settembre, in Campobasso, presso la sede dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca, sita Via Giambattista Vico n.4, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge tra:

l'ARSARP (C.F.: 01541820708), di seguito "committente" in persona del Commissario Straordinario dott. ssa Gabriella SANTORO, nata a Campobasso il 14/5/1961, domiciliata per la carica presso la sede dell'Agenzia,

E

la dott. ssa Giuliana TERRIACA (C.F. TRRGLN78A55E335D) nata a Isernia il 15/1/1978, residente in Bojano, alla Via Molise, n.51 di seguito indicato con il termine "collaboratore"

PREMESSOCHE:

- con Deliberazione n.592 del 17/11/2014, la Giunta Regionale ha approvato le “Linee guida per l’articolazione delle attività di Assistenza Tecnica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise per il periodo 2014-2020 ed alla fase di chiusura della Programmazione 2007-2013” ed ha rinviato al Direttore Generale della Giunta Regionale ed all’Autorità di Gestione del PSR Molise 2014-2020 la definizione di un percorso amministrativo che prevede, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, la delega all’ARSARP per l’attuazione delle attività di assistenza tecnica richiamate nelle Linee Guida;
- con nota del Direttore Generale della Giunta Regionale e dell’Autorità di Gestione del PSR Molise 2014-2020, in data 8/6/2015, è stato richiesto all’ARSARP di elaborare una proposta di Piano di attività;
- con Determina n.136 del 13/12/2015 il Direttore dell’Area II ha preso atto del “I° Piano Operativo” trasmesso dall’ARSARP ritenendolo in linea con le esigenze del programma e ha dato mandato alla stessa ARSARP di avviare le attività necessarie per l’attivazione del servizio di assistenza tecnica così come previsto nel Piano citato, impegnando l’importo di € 1.036.800,00 sul capitolo 12528 – UPB 217 “PSR 2014/2020 - misura assistenza tecnica-anticipazioni beneficiario autorità di gestione”;
- con Decreto n.7 del 20/1/2016, il Commissario Straordinario dell’ARSARP ha preso atto del mandato conferito all’ARSARP con Determinazione del Direttore dell’AREA II della Regione Molise n.136 del 13/12/2015 e, per l’effetto, ha dato avvio alle attività necessarie per

l'attivazione del servizio di assistenza tecnica del PSR 2014-2020, secondo le modalità ed i contenuti previsti nel "1° Piano operativo",

- che tra i Senior Coordinatori figurava anche la Dott.ssa Mena IZZI la quale con nota in data 14/11/2016, acquisita in pari data al protocollo dell'Agenzia al n.6093, confermava la rinuncia all'incarico di collaborazione conferito in attuazione del decreto commissariale n. 7 del 20/1/2016;
- VISTA la nota prot n.97368 del 30/8/2017, acquisita in pari data al protocollo dell'Agenzia al n. 3832, con la quale l'Autorità di Gestione del PSR Molise 2014-2020, tra le altre, segnala l'opportunità di completare la contrattualizzazione delle unità del Gruppo di Coordinamento al momento priva di una unità disponendo la copertura di tale posto attualmente vacante;

RILEVATO che con Decreto del Commissario Straordinario dell'ARSARP, N.69 DEL 1/09/2017 per le motivazioni tutte ivi rappresentate e che qui si intendono integralmente riportate ed in esecuzione di quanto previsto dal "1° Piano Operativo" di cui alla Determinazione del Direttore dell'AREA II della Regione Molise n.136 del 13/12/2015 e dalla nota dell'Autorità di Gestione del PSR Molise 2014-2020 n. 97368 del 30/8/2017, è stato conferito alla Dott.ssa Giuliana TERRIACA l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l'espletamento dell'attività previste dal "1° Piano operativo";

Tutto quanto premesso, si conviene quanto segue.

Art.1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art.2

Oggetto dell'incarico

L'ARSARP conferisce alla Dott.ssa Giuliana TERRIACA, che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto le seguenti attività previste nel "1° Piano Operativo" che a titolo indicativo e non esaustivo si concretizzano in

1. supporto all'AdG nell'attuazione del programma;
2. supporto al sistema di sorveglianza;
3. supporto al sistema di monitoraggio e controllo;
4. informazione, comunicazione e pubblicità;

ed in particolare nelle azioni e negli interventi specificati nel citato 1° Piano Operativo e che qui si intendono integralmente riportati.

Dette attività dovranno essere prestate nel rispetto delle indicazioni formulate dal Commissario Straordinario dell'ARSARP e dall'Autorità di Gestione del PSR.

La durata dell'incarico conferito con il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà alla data del 31/1/2022.

La presenza del collaboratore presso le strutture dell'ARSARP e/o presso le strutture regionali di riferimento è stabilita in accordo con il Commissario Straordinario dell'ARSARP e con l'Autorità di Gestione del PSR, in ragione della effettiva necessità di coordinamento.

Art. 3

Modalità di svolgimento della prestazione

La prestazione resa dal "collaboratore", come individuata al precedente art.2, verrà espletata in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione gerarchico o disciplinare, con il solo limite del raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa.

Il "collaboratore" si rimetterà comunque alle direttive del Commissario Straordinario dell'ARSARP e dell'Autorità di Gestione del PSR per l'armonizzazione funzionale e per le necessità di coordinamento delle attività svolte.

La sede di svolgimento delle prestazioni rese dal "collaboratore" viene individuata, sulla base delle direttive, nei locali dell'ARSARP siti in Via Giambattista Vico n.4 e nei locali della Regione Molise-Assessorato all'Agricoltura siti in Via Nazario Sauro n.11 - Campobasso. Il soggetto "committente" metterà a disposizione del "collaboratore" l'organizzazione necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Il "collaboratore", per le necessità funzionali e di coordinamento di cui al comma 1, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, individuerà concordemente con il Commissario dell'ARSARP e con l'Autorità di Gestione del PSR e con i referenti indicati dallo stesso le modalità di svolgimento delle attività lavorative previste dal presente contratto e gli orari entro cui dovranno essere realizzate.

Ai soli fini della valutazione dell'apporto collaborativo dovrà certificare il suo impegno redigendo un prospetto di riepilogo, per singole giornate, delle attività prestate per il progetto in parola.

Il "collaboratore" si impegna a non diffondere o divulgare alcuna informazione acquisita nello svolgimento del proprio incarico, ovvero ogni dato di cui verrà in possesso in ragione del medesimo.



Il collaboratore, in quanto non soggetto incardinato nella struttura del Committente e, dunque, privo del requisito della subordinazione:

- 1) Non può usufruire di giorni di ferie, congedo e similari
- 2) Non può usufruire di buoni pasto
- 3) Non può essere vincolato ad alcuna attestazione di presenza presso gli uffici dell'ARSARP e/o presso gli uffici dell'Assessorato all'Agricoltura
- 4) Non può espletare attività di rappresentanza dell'Ente, né effettuare trasferte presso fuori sede per conto dell'Amministrazione. Ha tuttavia diritto al rimborso delle spese sostenute nel caso in cui debba recarsi fuori sede, in Italia o all'Estero, unicamente per motivi di completamento dell'attività professionale.

Il collaboratore può intrattenere altri rapporti di collaborazione professionale in forma autonoma alle dipendenze di soggetti pubblici e privati, che non contrastino con le attività prestate in favore del soggetto committente e della Regione Molise e con gli obblighi di segretezza e riservatezza.

Art.4

Remunerazione ed indennità

Il compenso dell'attività viene convenuto in € 40.000 annui lordi da pagarsi in rate mensili.

Le spese di viaggio, vitto, alloggio relative a prestazione effettuate dal collaboratore fuori dal territorio comunale in cui ricade la propria sede di lavoro, saranno rimborsate se idoneamente documentate e, comunque, se preventivamente autorizzate dal Commissario Straordinario dell'ARSARP in quanto rispettose della normativa vigente.

Art.5

Obblighi del "committente"

Il committente si obbliga al pagamento delle somme spettanti costituenti l'ammontare complessivo lordo del compenso per le prestazioni rese dal collaboratore, nonché all'effettuazione delle ritenute ai fini IRPEF, delle detrazioni per carichi familiari, delle ritenute previdenziali e delle ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del collaboratore, come previsto dalla vigenti disposizioni in materia.

Il committente si impegna altresì ad effettuare il versamento dell'IRAP, il versamento dei contributi anche per la quota spettante al collaboratore e dei premi di assicurazione dovuti all'INAIL

Art.6



Cause di sospensione della prestazione

Ove si verificano eventi che comportano l'impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, il collaboratore non si intenderà estinto, ma resterà sospeso senza erogazione del corrispettivo:

- a) In caso di infortunio, verificatosi in occasione dell'espletamento dell'attività, fino a guarigione clinica e comunque non oltre la scadenza di contratto;
- b) Nel caso di altre forme di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto. Il committente può, comunque, recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto stesso;
- c) In caso di maternità, per un periodo complessivo di mesi 5, compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi la data effettiva del parto, ovvero tra 1 mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi la data effettiva.

Il collaboratore è tenuto a comunicare al committente tempestivamente l'impossibilità di eseguire la prestazione, ricorrendo una o più fattispecie sopra elencate, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative e a presentare la relativa documentazione.

Eventuali partecipazioni del collaboratore ad attività formative e di aggiornamento, anche connesse alle prestazioni professionali svolte in esecuzione del presente contratto, non danno diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute per la partecipazione.

Art.7

Risoluzione contrattuale

Il presente contratto si intende risolto automaticamente alla scadenza del periodo di durata, come precedentemente specificato all'art.2. Il "collaboratore" può recedere anticipatamente dall'incarico conferitogli con il presente contratto, con preavviso di almeno trenta giorni a mezzo di lettera raccomandata A/R. Il soggetto "committente" può risolvere il presente contratto a seguito di inadempienze gravi e ripetute del "collaboratore", con preavviso motivato di almeno trenta giorni a mezzo di lettera raccomandata A/R. In caso di inadempienze e comportamenti del "collaboratore" talmente gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, si darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto.

Art.8

Utilizzazione dei risultati



Il Committente e la Regione Molise potranno liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, fermo restando che è escluso l'utilizzo del nome del collaboratore per scopi pubblicitari. Il collaboratore non potrà farne in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione senza la preventiva autorizzazione scritta dal Committente e dall'Autorità di Gestione del PSR.

Art.9

Trattamento dati personali

I dati personali forniti dal "collaboratore" per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto vengono trattati dal "committente" esclusivamente per le finalità del contratto e, comunque, nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.i

Il titolare del trattamento è l'ARSARP il responsabile del trattamento è il Commissario Straordinario. Il trattamento avverrà in formato elettronico e/o cartaceo.

Art.10

Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Campobasso.

Art.11

Registrazione e spese contrattuali

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art.10 della tariffa parte seconda del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 131/1986 ed è esente da bollo a norma dell'art.25 della tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972.

Art.12

Norme di rinvio


Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le vigenti norme civili e fiscali, in quanto compatibili con lo stesso.

Il presente contratto, redatto in duplice originale e, composto di n. 6 fasciate che, previa lettura ed approvazione, è sottoscritto come segue

PER IL COMMITTENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ARSARP

Dr.ssa Gabriella SANTORO



IL COLLABORATORE

Dr.ssa Giuliana TERRIACA

